



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI GALLIPOLI



PROVINCIA DI LECCE



Parco Naturale Regionale "Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo"

Piano territoriale per il Parco

Regolamento

Supporto Scientifico

Università del Salento - Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Prof. Giovanni Zurlini, Responsabile del Gruppo di Ricerca di Ecologia del Paesaggio

Prof. Silvano Marchiori, Responsabile del Gruppo di Ricerca di Botanica Sistemica

Dr. Nicola Zaccarelli, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dr. Irene Petrosillo, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott. Piero Medagli, Laboratorio di Botanica Sistemica

Dott. Marco Dadamo, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott. Simone Zecca, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott. Teodoro Semeraro, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott.ssa Donatella Valente, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott.ssa Marla Angela Cataldi, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott.ssa Fernanda Giaccari, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

Dott.ssa Alyona Zubaryeva, Laboratorio di Ecologia del Paesaggio

(Il supporto scientifico è stato messo a disposizione a cura della Provincia Di Lecce)

Tecnico incaricato

Dr. Arch. Silvio Causo

Collaboratori

Dr. Arch. Francesca Caputo

Maurizio Manna Legambiente

Emiliano Causo Grafico



PARCO REGIONALE ISOLA DI S. ANDREA E LITORALE DI PUNTA PIZZO

PIANO TERRITORIALE DELL'AREA NATURALE PROTETTA

REGOLAMENTO DEL PARCO

PARTE PRIMA: CARATTERI GENERALI E DISCIPLINA DEL TERRITORIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Parco Regionale Isola S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo

Art. 2 Obiettivi e finalità del Regolamento

Art. 3 Delimitazione del Territorio del Parco

Art. 4 Organi di Gestione

Art. 5 Il personale del Parco

Art. 6 Convenzioni

Art. 7 Logo del Parco

TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA

Art. 8 Il Piano del Parco

Art. 9 Validità e modifiche al Piano del Parco

Art. 10 Integrazione con ulteriori livelli di pianificazione

Art. 11 Autorizzazioni

Art. 12 Ufficio Tecnico del Parco

Art. 13 Conferenze di servizi

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ

TITOLO I - DISPOSIZIONI SULLE SINGOLE ZONE

Art. 14 Limiti generali alle attività consentite

Art. 15 Limiti alle attività consentite e obblighi particolari in relazione alla Zona di Protezione Speciale

Art. 16 Zona A "Riserva Integrale"

Art. 17 Zona B "Riserva Generale Orientata"

Art. 18 Zona C "Area di Protezione"

Art. 19 Zona D "Area di Promozione Economica e Sociale"

Art. 20 Zona d'Influenza Socio-Economica

TITOLO II - LIMITI GENERALI ALLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 21 Disposizioni valide in tutta l'area del Parco

Art. 22 Attività Edilizia

Art. 23 Attività agricole

Art. 24 Utilizzo dei boschi e dei pascoli

Art. 25 Attività turistiche, escursionistiche e della balneazione

Art. 26 Attività culturali, ludiche e ricreative e del tempo libero

PARTE TERZA: "GUIDA AGLI INTERVENTI"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 Aspetti generali della "Guida agli interventi"

TITOLO II – SUOLO

Art. 28 Permeabilità

Art. 29 Discariche e punti di raccolta dei materiali di rifiuto

Art. 30 Specie vegetali arboree ed arbustive

Art. 31 Materiali e finiture degli edifici

Art. 32 Strade

Art. 33 Reti tecnologiche ed energetiche

Art. 34 Parcheggi ed aree di sosta

TITOLO III - SOTTOSUOLO

Art. 35 Sbancamenti, scavi e rinterrati

Art. 36 Reti tecnologiche interrati

TITOLO IV – ACQUA

Art. 37 Corsi d'acqua

Art. 38 Utilizzo dei corsi d'acqua

Art. 39 Fasce di rispetto

Art. 40 Argini e sponde

Art. 41 Regimazione dei corsi d'acqua

TITOLO V – FAUNA

Art. 42 Protezione della fauna

Art. 43 Gestione del patrimonio faunistico

Art. 44 Fauna selvatica

TITOLO VI

Art. 45 Fabbricati e manufatti di interesse storico-culturale

Art. 46 Misure di salvaguardia

Art. 47 Titoli edilizi precedenti all'adozione del Piano del Parco - Costruzioni iniziate

Art. 48 Misure per lo smaltimento dei rifiuti

Art. 49 Misure per la gestione dei reflui

Art. 50 Misure per la bonifica

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI SULLA FRUIZIONE DEL PARCO NATURALE

TITOLO I - NORME E CRITERI DI FRUIZIONE DEL PARCO REGIONALE

Art. 51 Finalità

Art. 52 Accesso all'area naturale protetta

Art. 53 Infrastrutture e viabilità

Art. 54 Circolazione nel PARCO REGIONALE

Art. 55 Norme di comportamento

Art. 56 Raccolta di funghi epigei

Art. 57 Divieti temporanei di accesso

Art. 58 Deroghe

Art. 59 Attività di studio tecnico scientifiche, documentazione e di riprese audio-video

TITOLO II - NORME E CRITERI PER LA VIGILANZA

Art. 60 Vigilanza

Art. 61 Sanzioni

PARTE PRIMA: CARATTERI GENERALI E DISCIPLINA DEL TERRITORIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Parco regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo

1. L'Area protetta regionale "Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", è istituita dalla L.R. del 10 giugno 2006 n.20, nell'ambito del Piano Regionale delle Aree Naturali Protette, al fine di:

a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b) salvaguardare i valori e i beni storico architettonici;

c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;

d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;

e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della

2. Il Parco regionale, individuato dalla L.R. n.19 del 1997, è interamente ricompreso nel territorio comunale di Gallipoli, ed è territorialmente costituito una parte continentale comprendente il tratto di costa più meridionale del comune di Gallipoli e una parte insulare costituita dall'Isola di S. Andrea.

3. Il parco comprende parte del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea" codice IT9150015.

4. Il Parco regionale è concepito come un'area nella quale il problema della conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale deve confrontarsi con una presenza antropica che è in alcune aree fortemente sensibile, e si pone come obiettivo la sperimentazione di tecniche, pratiche e norme innovative e replicabili atte alla risoluzione delle specifiche problematiche presenti.

Art. 2 Obiettivi e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'accesso, fruizione ed utilizzo, nonché i criteri di gestione e d'esercizio delle attività consentite nell'area naturale protetta regionale "Parco regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", ivi compresa la parte del SIC e della ZPS codice IT9150015 esterna al Parco stesso, ed in particolare:

a) Specifica le modalità di svolgimento di alcune attività e stabilisce quelle vietate in quanto contrastanti con la L.R. del 10 giugno 2006 n.20, del Regolamento Regionale n. 200 del 23 dicembre 2008, ovvero con le finalità e gli obiettivi del Piano del Parco;

b) Concorre all'applicazione della L. n. 394 del 6 dicembre 1991 (Legge Quadro sulle aree naturali protette) e della L.R. n.19 del 1997, nonché all'attuazione del Piano del Parco;

c) Concorre all'applicazione delle normative dell'Unione Europea, statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 3 Delimitazione del Territorio del Parco

1. Il perimetro definitivo del Parco regionale è quello indicato dalla L.R. n. 20 del 20/06/2006. Quest'ultimo modifica quello provvisorio, precedentemente individuato dalla L.R. n. 19/1997.

2. Il territorio del Parco regionale è delimitato nel suo perimetro esterno da apposite tabelle. Ogni tabella, su fondo bianco, riporta nell'ordine dall'alto in basso il logo della regione Puglia e il logo regionale del Sistema per la Conservazione della Natura in Puglia, il logo del parco contenente la sua denominazione ed i riferimenti della legge istitutiva. Segue la scritta "Benvenuti nella natura protetta di Puglia" , il logo del Comune di Gallipoli con l'indicazione "Autorità di gestione del Parco Provvisoria". Le tabelle delle dimensioni di cm 25 x 35 (l x h) sono collocate in modo da essere visibili una dall'altra.

Art. 4 Organi di Gestione

Il soggetto preposto alla gestione dell'Area naturale protetta, nelle more della istituzione dell'Autorità di gestione del Parco gestore definitivo e per quanto previsto all'art. 16, punto 1 della L.R. n.20 del 2006, è il sindaco pro-tempore del comune di Gallipoli, le cui finalità, compiti, regolamentazioni e organi amministrativi sono definiti dalla L.R. n. 20 del 2006 art. 17.

Art. 5 Il personale del Parco

L'autorità di gestione del Parco, sulla base delle specifiche professionalità, provvede all'assegnazione dei relativi compiti o incarichi utilizzando ove possibile il personale comandato o incaricato presso i propri uffici, ovvero in carenza di provvedere all'assegnazione di incarichi e quant'altro in osservanza della normativa in vigore. L'Autorità di gestione inoltre può avvalersi della collaborazione di associazioni ambientaliste e di volontariato per la gestione, difesa e sviluppo del Parco, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ri-

creative, ed alle attività di informazione ed educazione ambientale nonché di vigilanza, come previsto dal DGR 1366 del 06.09.2007, previa stipula di apposita convenzione tra le parti.

Art. 6 Convenzioni

L'Autorità di gestione del Parco sulla base di specifiche convenzioni può avvalersi della collaborazione di soggetti istituzionali e associativi per la elaborazione e l'attuazione di piani e progetti, la produzione e gestione di beni, servizi e attività nell'ambito del Parco, nel rispetto dei propri strumenti e per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 7 Logo del Parco

Il logo del parco è proprietà esclusiva dell'Autorità di Gestione, che ne dispone e ne autorizza l'utilizzo secondo i propri programmi e le proprie finalità; è vietato l'utilizzo del logo, qualsiasi ne sia la finalità senza l'esplicita autorizzazione dell'Autorità di gestione stessa. Qualsiasi produzione editoriale, cartacea, digitale o audiovisiva e qualsiasi prodotto di merchandising riferito al Parco Regionale dovrà recare obbligatoriamente il Logo del Parco.

TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA

Art. 8 Il Piano del Parco

1. Lo strumento urbanistico dell'Area naturale protetta "Parco regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" è il Piano del parco. Questo è redatto secondo quanto disposto dalla L.R. n. 20 del 2006, nonché sulla base di un'analisi territoriale condotta sulle principali valenze ambientali, socio-economiche e storico-culturali.

2. Il Piano del Parco contiene la perimetrazione definitiva dell'Area naturale protetta e suddivide l'area in zone come disposto dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, ed in particolare in:

- Zona A classificata come "Riserva Integrale";
- Zona B "Riserva Generale Orientata";
- Zona C "Area di Protezione";
- Zona D "Area di Promozione Economica e Sociale".

Art. 9 Validità e modifiche al Piano del Parco

1. Il Piano del Parco è adottato dall'Autorità di gestione del Parco del comune di Gallipoli ed è approvato dalla Regione Puglia. Esso ha valore anche di piano sia paesistico che urbanistico, e sostituisce i piani paesistici e quelli territoriali o urbani-

stici di qualsiasi livello. Integra la pianificazione urbanistica, modifica ed integra quella paesistica e, in caso di contrasto, prevale su queste. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, indifferibilità ed urgenza per tutti gli interventi pubblici in questo previsti.

2. Il Piano può essere sottoposto ad esame d'aggiornamento ogni cinque anni.

3. L'istanza di modifica di un Piano regolatore comunale, per le zone comprese nell'area naturale protetta, è sottoposta al parere dell'Autorità di gestione del Parco, la quale deve pronunciarsi entro i termini previsti (60 gg.). Scaduto tale termine, il parere è da intendersi rilasciato in senso positivo. La procedura d'esame per la suddetta modifica avviene in base alle norme urbanistiche vigenti. La deliberazione della Giunta Regionale che accoglie la variante urbanistica modificativa del Piano regolatore comunale, modifica contestualmente il Piano del Parco.

Art. 10 Integrazione con ulteriori livelli di pianificazione

1. Al fine di assicurare la prevalenza del Piano del Parco, così come stabilito dall'art. 25 comma 2° della L. 6 dicembre 1991 n. 394, i piani paesistici ed urbanistici che interessano a qualsiasi livello il territorio del Parco regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo, dovranno adeguarsi al Piano del Parco considerandone la perimetrazione, la zonazione e adeguando i loro apparati normativi alle prescrizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco e a quelle del presente Regolamento.

Art. 11 Autorizzazioni

1. L'Autorità di gestione del Parco esercita la funzione di vigilanza generale sull'attuazione del Piano del Parco e sul rispetto del presente Regolamento.

2. Le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta che sono rilasciati dalle amministrazioni competenti, relativi ad interventi, impianti ed attività da effettuare all'interno dell'area naturale protetta, dovranno essere conformi alle norme e prescrizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

3. L'ente competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla-osta, qualora non facente parte dell'Autorità di gestione del Parco dell'area naturale protetta, deve acquisire da questa i preventivi nulla-osta. L'autorità di gestione del Parco è tenuto al rilascio d'appositi nulla-osta e autorizzazioni, in tutti casi previsti dal presente Regolamento.

4. I nullaosta e le autorizzazioni sono rilasciati entro 90 gg. a partire dalla data di protocollo in entrata dell'ufficio competente..

Art. 12 Ufficio Tecnico del Parco

1. Per il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta, nei casi previsti dal presente Regolamento, nonché per effettuare il controllo di conformità sugli atti degli Enti terri-

toriali, l'Autorità di gestione del Parco costituisce un apposito Ufficio Tecnico del Parco all'interno della propria struttura.

2. L'Ufficio Tecnico del Parco esamina le eventuali istanze tese all'ottenimento delle autorizzazioni e dei nullaosta, nonché gli atti degli Enti territoriali per i quali l'Autorità di gestione del Parco ritiene di esercitare la funzione di controllo secondo la L.R. 20 del 2006; definisce ed attua le procedure tecnico-amministrative necessarie alla formulazione dei relativi pareri; infine, provvede a comunicare le risultanze delle istruttorie effettuate, che sono trasmesse al soggetto interessato sotto forma d'autorizzazioni o nullaosta.

3. Nei casi in cui si dovessero rendere necessarie specifiche competenze, l'Ufficio Tecnico del Parco potrà ricorrere a professionalità esterne. A tale scopo potranno essere attivate apposite convenzioni per le eventuali consulenze.

Art. 13 Conferenze di Servizi

1. Al fine di razionalizzare l'attuazione del Piano del Parco, l'Autorità di gestione del Parco favorisce il collegamento ed il coordinamento in rete con gli uffici tecnici del comune di Gallipoli, massimizzando le competenze e le professionalità esistenti ed implementandole ove necessario.

2. A tale scopo, su temi specifici riguardanti l'area naturale protetta, l'Autorità di gestione del Parco può convocare apposite "Conferenze di Servizi", coinvolgendo gli uffici tecnici comunali e gli uffici competenti d'altri enti amministrativi locali e territoriali.

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ

TITOLO I - DISPOSIZIONI SULLE SINGOLE ZONE

Art. 14 Limiti generali alle attività consentite

I limiti generali alle attività consentite, nell'ambito delle singole zone (A, B, C o D), individuate dal Piano del Parco, sono quelli previsti dall'art. 4 della L.R. 20 del 2006; tali divieti sono derogabili con le norme del presente Regolamento così come disposto dal comma 4° dell'art. 11 della legge 394/1991.

Art. 15 Limiti alle attività consentite e obblighi particolari in relazione alla Zona di Protezione Speciale Litorale di Gallipoli – Isola di Sant'Andrea

All'interno della Zona di Protezione Speciale, fatti salve eventuali norme più restrittive previste dal presente Regolamento per la parte ricompresa nel perimetro del Parco regionale, valgono i divieti previsti dall'art. 5 comma 1 e gli obblighi di cui agli

art. 4 1 e art. 5 comma 1, nonché alle raccomandazioni di cui all'allegato 1 punti 4 e 5 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28.

In particolare è vietato:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;
- d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d'acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni dei corvidi è inoltre vietato in caso di presenza accertata del Lanario (*Falco biarmicus*);
- g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- h) abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso.
- j) costituire zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;
- k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione del Parco;
- l) l'utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali;
- m) realizzare discariche o impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti;
- n) realizzare impianti eolici, ivi compresa un'area buffer di 200 metri. In un'area buffer di 5 km dalla ZPS/IBA (Important Bird Area) si richiede un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. È ammissibile la realizzazione di impianti eolici destinati all'autoproduzione, così come definita dall'art. 2, comma 2, del D.lgs.

16 marzo 1999, n. 79, con una potenza complessiva non superiore a 20 kilowatt, preferibilmente collocati sulle coperture di edifici o fabbricati agricoli,

civili o industriali ovvero sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti. Sono fatti salvi, previa positiva valutazione d'incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico di impianti già esistenti.

p) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 13 giugno 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 30 giugno 2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi (Piani di bacino) e fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva a fini naturalistici;

q) svolgere attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti;

r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione del Parco;

s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione del Parco;

t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall'autorità di gestione del Parco;

u) l'utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;

v) sorvolo, parapendio, volo a vela, arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose nel periodo di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto. Sono fatte salve operazioni connesse alla sicurezza pubblica;

w) il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione del Parco;

x) il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d'interesse comunitario.

y) il prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e consistenti del livello dell'acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti.

z) divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali;

aa) gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, du-

rante il periodo riproduttivo dell'avifauna 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'autorità di gestione del Parco;

ab) il taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'autorità di gestione del Parco;

ac) l'utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);

ad) la modifica della linea di battigia e del profilo altimetrico e planimetrico del cordone dunare ad opera dei privati

ae) movimentare sabbia con mezzi di movimento terra sia cingolati che gommati, se non per il livellamento dei naturali depositi invernali all'inizio della stagione, concordando l'intervento con l'autorità di gestione del Parco e sotto la sorveglianza di quest'ultima;

af) rimuovere i depositi costieri di Posidonia oceanica (banquettes) con eccezione delle aree interne alle concessioni del demanio marittimo, limitatamente all'autorità di gestione del Parco al periodo 1 aprile-30 settembre, e fermo l'obbligo per i concessionari di collocazione del materiale al piede di duna e/o lungo la linea di battigia nelle aree previste dal piano di gestione del Parco;

ag) provvedere alla pulizia meccanica o manuale della spiaggia o piantare ex novo ombrelloni ed attrezzature ad una profondità superiore ai 25 cm nel periodo 15 giugno – 30 settembre, onde tutelare la eventuale ovodeposizione di Caretta caretta;

ah) utilizzare all'interno delle concessioni demaniali di specie botaniche non autoctone;

ai) negli spazi scoperti, di indirizzare fasci luminosi verso l'alto ed in direzione del mare, limitandone l'utilizzo direzionandoli verso il basso ed esclusivamente nelle aree di stretta necessità;

aj) le emissioni sonore nelle ore notturne nel periodo successivo al 15 luglio, evitando in ogni caso la diffusione oltre la linea di battigia.

E' obbligo dei concessionari del demanio marittimo l'abbattimento dell'inquinamento luminoso mediante:

a) l'utilizzo di illuminazione a basso consumo ed a basso impatto luminoso;

b) l'eliminazione di insegne luminose a neon o ad illuminazione interna, per privilegiare quelle retro o fronte illuminate realizzate in materiali naturali;

c) l'attuazione di uno specifico progetto illuminotecnico da sottoporre a valutazione dell'autorità di gestione del Parco.

E' obbligo dei concessionari del demanio marittimo l'abbattimento dell'inquinamento sonoro:

- a) limitando il volume dell'impianto di diffusione nei limiti più restrittivi previsti dalle leggi in vigore, e salvo ulteriori provvedimenti dell'autorità di gestione;
- b) sonorizzando gli spazi di utilizzo comune (ristoro ed intrattenimento) e limitando la sonorizzazione delle aree dedicate alla balneazione ai soli fini della sicurezza.

E' obbligo dei concessionari del demanio marittimo la tutela dell'integrità della fascia dunare mediante:

- a) l'eliminazione delle specie non autoctone in terra (agave, yucca, Mesembrianthemum, Musa, ecc.) con esclusione di quelle d'impianto forestale (Tamerice, Leptospermum, Pino d'Aleppo) previa sostituzione con essenze autoctone, con le modalità da concordare con l'autorità di gestione del Parco e sotto la vigilanza di questa;
- b) la schermatura dei piedi dunari con barriere di paletti in legno naturale e arelle di cannuccia/canna, curandone la manutenzione ed eventuale sostituzione ad ogni inizio e fine periodo balneare;
- c) la collocazione di barriere fermasabbia in paletti di legno naturale e arelle di canna/cannuccia opportunamente strutturate e disposte lungo la spiaggia emersa nel periodo eccedente l'utilizzo balneare (1 aprile – 30 settembre), per favorire il naturale deposito del sedimento ad opera del vento.

E' obbligo dell'autorità di gestione del Parco mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

E' inoltre obbligo dell'autorità di gestione del Parco vigilare sull'applicazione degli obblighi e dei divieti, e di emanare ulteriori specifiche di dettaglio per quanto disposto nel presente articolo.

Art. 16 Zona A "Riserva Integrale"

1. Nella zona A, classificata come RISERVA INTEGRALE, è prevista la conservazione dell'ambiente naturale nella sua totale integrità, a tal fine è fatto assoluto divieto per le seguenti attività:

- a) l'esercizio dell'attività venatoria, salvo quanto appositamente previsto per l'attuazione di eventuali piani di abbattimento selettivo e cattura predisposti dall'Autorità di gestione del Parco, indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale;
- b) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali spontanee commestibili, quali funghi, asparagi ecc.;
- c) l'apertura e l'esercizio dell'attività di cava, nonché qualsiasi tipo di estrazione di materiali inerti, compresa l'asportazione di minerali e di fossili;

d) il prosciugamento di zone umide e l'attingimento e la deviazione anche parziale e/o temporanea delle acque a qualsiasi scopo, nonché la modifica del loro regime mediante opere idrauliche, salvo quanto previsto da eventuali piani di ripristino degli equilibri idrogeologici e di restauro ambientale adottati dall'Autorità di gestione del Parco;

e) effettuare opere di movimento terra di qualsiasi entità, escluso quanto previsto da eventuali piani di ripristino degli equilibri idrogeologici e di restauro ambientale adottati dall'Autorità di gestione del Parco;

f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o d'alterazione dei cicli bio-geo-chimici;

g) l'introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e di cattura della fauna selvatica;

h) l'accensione e l'uso di fuochi all'aperto, escluso per le attività di gestione forestale previste dall'apposito Piano di settore, realizzate dal CFS, da personale della Regione Puglia o da personale incaricato dall'Autorità di gestione del Parco;

i) il sorvolo con veicoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano, fatta eccezione per i mezzi aerei di servizio nella sorveglianza antincendio e per il soccorso medico e in ogni modo per qualsiasi tipo d'emergenza;

j) la realizzazione di nuove opere di qualsiasi genere e l'ampliamento di quelle esistenti; gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;

k) l'effettuazione di qualsiasi attività che procuri disturbo agli animali selvatici e la distruzione di nidi o tane, ivi compreso il transito con mezzi motorizzati ad eccezione di quelli degli organismi preposti alla sorveglianza autorizzati dall'Autorità di gestione del Parco;

l) l'effettuazione di qualsiasi attività, ivi comprese quelle turistiche e ricreative, raduni, eventi o iniziative anche estemporanee, che procuri inquinamento acustico e luminoso, e ciò a qualsiasi orario e per l'intero corso dell'anno;

m) il transito e la sosta con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli degli organismi preposti alla sorveglianza autorizzati dall'Autorità di gestione del Parco, quelli antincendio e di soccorso in servizio di emergenza;

n) lo scarico di materiali liquidi e solidi di rifiuto di qualsiasi genere;

o) il danneggiamento e la raccolta di flora e vegetazione spontanea, ivi comprese le specie vegetali commestibili, ad eccezione delle azioni di estirpazione delle specie non autoctone a cura dell'Autorità di gestione del Parco nell'ambito dello specifico Piano di settore per la gestione forestale;

p) introdurre, installare o posare tende di qualsiasi dimensione e per qualsiasi lasso di tempo, escluso che per attività di sorveglianza, monitoraggio e ricerca scientifica organizzata o autorizzata dall'autorità di gestione del Parco;

q) qualsiasi alterazione delle caratteristiche dell'ecosistema, introdurre flora e miceti non autoctoni, eccetto che per le specie facenti parte del paesaggio rurale e della

bonifica e per specifici interventi di restauro paesaggistico previsti dall'apposito Piano di settore e attuati dall'Autorità di gestione del Parco;

r) introdurre temporaneamente o liberare specie animali di qualunque tipo, escluso che per quelle autoctone in attuazione di eventuali programmi di reintroduzione da parte dell'Autorità di gestione del Parco nell'ambito di appositi Piani di Gestione Faunistica;

s) l'allestimento d'aree attrezzate per campeggi e la sosta con roulotte, camper e tende, la realizzazione di aree di parcheggio per autoveicoli;

t) Asportare o danneggiare, rocce, minerali, fossili e materiale o manufatti di interesse paleontologico, archeologico, storico, artistico ed architettonico.

u) il recupero ambientale e prelievo di campioni da destinarsi ad attività scientifiche non autorizzato o ricadente nelle azioni promosse dall'Autorità di gestione del Parco;

v) accedere, sostare e pernottare nelle ore notturne, escluso che per attività di sorveglianza, escursionismo e monitoraggio scientifico attuate o autorizzate dall'Autorità di gestione del Parco, di soccorso ed emergenze.

2. Nella zona A, è sempre consentito l'accesso ai proprietari dei fondi, attraverso varchi assicurati con sbarra e chiavistelli a loro affidati.

3. Salvo quanto disposto ai seguenti punti 4 e 5, è consentito l'accesso libero e pubblico all'area ricompresa in Zona A esclusivamente utilizzando i percorsi e le aree attrezzate individuati dall'Autorità di gestione del Parco, indicati da apposita segnaletica e nelle cartografie ufficiali, nel rispetto delle norme elencate nel presente articolo, salvo divieti specifici disposti dall'Autorità di gestione del Parco per motivi di tutela o sicurezza, adeguatamente pubblicizzati e segnalati.

4. Le attività escursionistiche, didattiche e formative organizzate da soggetti pubblici e privati nella Zona A, anche in forma di programma o facenti parte di corsi, progetti scolastici e simili, devono essere autorizzate dall'Autorità di gestione del Parco. Esse devono utilizzare gli spazi ed i percorsi individuati dall'Autorità di gestione del Parco, indicati da apposita segnaletica e nelle cartografie ufficiali.

5. L'accesso all'isola di S. Andrea è vietato nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 15 luglio, con possibilità di proroga al 31 luglio su determinazione dell'autorità di gestione del Parco, con eccezione per le azioni di monitoraggio e marcatura nell'ambito del Piano di monitoraggio del Gabbiano corso predisposto dall'ISPRA e da iniziative analoghe di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzate dall'Autorità di gestione del Parco, cui è fatto obbligo di segnalare le colonie riproduttive di Gabbiano corso ivi presenti. Durante tale periodo è vietato altresì l'ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le attività subacquee e di parapendio a meno di 100 metri dalla linea di costa dell'Isola. Al di fuori del periodo di accesso interdetto, esso deve essere comunque autorizzato dall'autorità di gestione del Parco, organizzato in gruppi di non oltre 20 persone e sotto la guida di un esperto autorizzato dalla stessa autorità di gestione del Parco; in questo caso è fatto divieto di utilizzare percorsi differenti da quelli tabellati ed autorizzati dall'Autorità di gestione del Parco.

Art. 17 Zona B "Riserva Generale Orientata"

1. Nella zona B, classificata come RISERVA GENERALE ORIENTATA, non sono consentite trasformazioni radicali e permanenti del territorio, possono altresì proseguire le attività produttive tradizionali, comprese quelle che prevedono l'utilizzo del bosco e del sottobosco e le attività di turismo sostenibile; inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità di gestione del Parco è consentita la realizzazione di infrastrutture, a carattere temporaneo, che risultino strettamente del Parco necessarie per le suddette attività produttive. Gli interventi di gestione delle risorse naturali, ivi comprese le opere idrauliche sono, in ogni caso, disposti ed autorizzati dall'Autorità di gestione del Parco.

2. A tal fine è fatto assoluto divieto per le seguenti attività:

a) L'esercizio dell'attività venatoria

b) L'apertura e l'esercizio dell'attività di cava, nonché qualsiasi tipo d'estrazione di materiali inerti, compresa l'asportazione di minerali e di fossili, recupero ambientale e prelievo di campioni da destinarsi ad attività scientifiche;

c) Il prosciugamento di zone umide e l'attingimento e la deviazione anche parziale e/o temporanea delle acque a qualsiasi scopo, nonché la modifica del loro regime mediante opere idrauliche, salvo per i casi disposti ed autorizzati dall'Autorità di gestione del Parco, l'attingimento per attività agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici;

d) La costruzione di nuove opere edilizie di qualsiasi genere, con esclusione delle infrastrutture di servizio e per la fruizione realizzate, autorizzate e gestite dall'Autorità di gestione del Parco;

e) Effettuare opere di movimento terra di qualsiasi entità, escluso quanto previsto da eventuali piani di ripristino degli equilibri idrogeologici e di restauro ambientale adottati dall'Autorità di gestione del Parco;

f) L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o d'alterazione dei cicli bio-geo-chimici;

g) L'introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e di cattura della fauna selvatica;

h) Il sorvolo con veicoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano, fatta eccezione per i mezzi aerei di servizio nella sorveglianza antincendio e per il soccorso medico e in ogni modo per qualsiasi tipo d'emergenza;

i) La realizzazione di nuovi percorsi carrabili e l'ampliamento di quelli esistenti, salvo quanto necessario per la gestione dei boschi o della macchia mediterranea anche ai fini della prevenzione degli incendi; nella Zona B è vietato l'accesso pubblico agli stessi con qualsiasi veicolo motorizzato, escluso che per la sorveglianza, il soccorso e

l'emergenza da parte di soggetti istituzionali o convenzionati con l'autorità di gestione del Parco e a ciò deputati; è ammesso il transito dei veicoli di servizio alle attività economiche incluse in Zona B, purché autorizzati dall'Autorità di gestione del Parco e dotati di apposito contrassegno non amovibile e numerato, ed esclusivamente lungo i percorsi individuati dal Piano della Mobilità del Parco; è fatto obbligo ai titolari dei suddetti mezzi di garantire la chiusura delle eventuali barriere levatoie assicurate da lucchetti poste agli accessi, pena la revoca dell'autorizzazione, e a tal fine essi avranno in consegna dall'Autorità di gestione del Parco copia delle chiavi dei dispositivi di chiusura previa firma di apposito verbale;

j) Lo scarico di materiali liquidi e solidi di rifiuto, di qualsiasi genere, nonché l'introduzione di qualsiasi sostanza o fonte di emissione dannosa per l'ambiente e la salute;

k) Il danneggiamento e la raccolta di flora e vegetazione spontanea;

l) L'effettuazione di qualsiasi attività che procuri disturbo agli animali selvatici e la distruzione di nidi o tane, ivi compreso il transito con mezzi motorizzati ad eccezione di quelli degli organismi preposti alla sorveglianza, qualora debitamente autorizzati dell'Autorità di gestione del Parco;

m) L'accensione di fuochi all'aperto al di fuori di aree appositamente attrezzate, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi;

3. Nella Zona B vigono le stesse modalità di accesso previste all'interno dalla Zona A;

Art. 18 Zona C "Area di Protezione"

1. Nella zona C, classificata come AREA DI PROTEZIONE, possono continuare, secondo gli usi tradizionali, tutte le attività produttive e di servizio esistenti, compresa la raccolta dei prodotti naturali, purché nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento e da quanto previsto dal Piano di settore agronomico. Sono incoraggiate le attività agro-silvopastorali che adottano le tecniche d'agricoltura biologica, il turismo responsabile, nonché la produzione artigianale di qualità, ivi compresa quella tesa a recuperare significativi tratti della cultura locale.

Non sussistono divieti per gli interventi autorizzati dalle norme del piano regolatore generale comunale, vigenti alla data d'approvazione del presente Regolamento.

2. A tal fine è fatto assoluto divieto per le seguenti attività:

a) L'esercizio dell'attività venatoria;

b) L'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali e di fossili, fatta salva la possibilità di deroghe per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recuperi ambientali e prelievo di materiali da destinarsi ad attività scientifiche;

c) Lo scarico di materiali di rifiuto liquidi e solidi, di qualsiasi genere, al di fuori dei siti appositamente individuati ed autorizzati dall'Autorità di gestione del Parco;

d) Il danneggiamento di flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvo-colturali;

e) L'accensione di fuochi all'aperto, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi;

f) La messa a coltura d'ulteriori superfici e la variazione delle colture se non per quanto previsto dal Piano di settore agronomico.

3. E' ammesso all'interno delle zone C l'accesso dei veicoli privati appartenenti ai proprietari e a quelli necessari alle pratiche agricole ammesse; per questi ultimi ciò è consentito solo per il tempo necessario alle lavorazioni; è in ogni caso vietata la sosta di qualsiasi veicolo nelle ore notturne.

Art. 19 Zona D "Area di Promozione Economica e Sociale"

1. La zona D, classificata come AREA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE, comprende le aree maggiormente urbanizzate che sono più marcatamente modificate dalle attività dell'uomo (processi d'antropizzazione).

Tali attività non devono essere causa, in ogni caso, di fenomeni di degrado permanente dell'ambiente, ma risultare compatibili con i più generali criteri di tutela dell'Area naturale protetta. Sono incoraggiate, inoltre, tutte le iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dell'economia ed al pieno recupero e sviluppo del patrimonio socio-culturale proprio delle collettività locali; nonché al miglioramento dei livelli di fruizione del Parco da parte dei visitatori.

2. A tal fine è fatto divieto assoluto per le seguenti attività:

a) L'esercizio dell'attività venatoria;

b) L'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali e di fossili, fatta salva la possibilità di deroghe per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recuperi ambientali e prelievo di materiali da destinarsi ad attività scientifiche;

c) Il prosciugamento di zone umide, la deviazione dei corsi d'acqua e la modifica del loro regime mediante opere idrauliche, salvo per i casi autorizzati dall'Autorità di gestione del Parco;

d) Il danneggiamento della flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvo-colturali.;

e) attività o fonti di inquinamento fisico (acustico e luminoso), chimico con effetto diretto o indiretto sulla flora, la fauna e gli equilibri ecologici ed ambientali nelle restanti zone del parco.

d) impianti tecnologici e di produzione energetica anche da fonti rinnovabili non integrate nei fabbricati preesistenti.

Art. 20 Zona d'Influenza Socio-Economica

Nella Zona d'influenza socio-economica, individuata dal Piano del Parco, le norme e le disposizioni per sistemi contenute nel Piano del Parco e quelle concernenti la guida agli interventi, contenute nella terza parte del presente Regolamento, hanno funzione indicativa e d'indirizzo per la pianificazione urbanistica e paesistica in generale e per gli strumenti urbanistici del comune di Gallipoli.

TITOLO II - LIMITI GENERALI ALLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 21 Disposizioni valide in tutta l'area del Parco

1. Tutti i luoghi e le risorse naturali classificati, dall'Autorità di gestione del Parco o da altro organismo pubblico, di particolare pregio ambientale, paesaggistico e monumentale, non possono subire alterazioni esteriori né modifiche d'alcun genere, fatta eccezione per gli interventi tecnicamente e scientificamente diretti al loro recupero e miglioramento, eseguiti in conformità a studi o progetti preventivamente approvati o promossi dall'Autorità di gestione del Parco.

2. La realizzazione di nuove recinzioni non sono consentite nelle zone A. Nella zona B sono ammesse esclusivamente le recinzioni, di pertinenza dei fabbricati, realizzati con la tecnica del muretto a secco, purché accompagnate da apposite barriere d'occultamento realizzate con essenze vegetali autoctone. Nella zona C sono ammesse, esclusivamente, le recinzioni di pertinenza dei fabbricati, quelle per la sicurezza degli impianti tecnologici e quelle per le attività agro-silvo-pastorali, realizzati con la tecnica del muretto a secco. In tutto il territorio del Parco naturale, per la realizzazione di nuove recinzioni, è fatto divieto assoluto dell'uso di filo spinato e della rete metallica se non accompagnata da apposite barriere d'occultamento realizzate con essenze vegetali autoctone. Il ripristino di quelle esistenti deve prevedere la sostituzione di recinzioni o parti di esse realizzate in metallo o altri materiali non tradizionali.

3. Nessuna recinzione è consentita lungo i tracciati individuati come sentieri pedonali del Parco regionale, purché ciò non si renda necessario per motivi di sicurezza ed incolumità dei visitatori.

4. Salvo quanto indicato agli articoli precedenti, nelle Zone A e B è vietata la raccolta e ogni comportamento in danno della vegetazione spontanea. Previa specifica autorizzazione dell'Autorità di gestione del Parco, è consentita la raccolta se finalizzata a scopo o scientifico o didattico.

5. Fatta eccezione per le esigenze connesse alle pratiche agricole e alle attività forestali, non è ammessa l'asportazione della cortica erbosa e dello strato superficiale dei terreni, fermo restando l'obbligo di mantenere il materiale eventualmente asportato all'interno del fondo d'appartenenza.

6. Nelle zone A non è consentita alcuna forma di attività pubblicitaria, nelle zone B sono consentite le sole insegne di pertinenza alle attività economiche esistenti, nelle forme e previa autorizzazione dell'A.G. Nelle zone A e B è consentita l'apposizione della sola segnaletica ad uso escursionistico. Nella zona C, ad eccezione delle insegne riguardanti le attività economiche eserci-

tate nell'area del Parco regionale e solo all'imbocco della viabilità di accesso alle stesse, non è consentita l'apposizione di qualsiasi cartello o manufatto di tipo pubblicitario. L'esercizio dell'attività pubblicitaria al di fuori di questi ultimi è subordinato ad un apposito Piano di Settore redatto dall'Autorità di gestione del Parco, sulla base dei criteri d'indirizzo impartiti dalla Regione Puglia, Ufficio Parchi e tutela della biodiversità.

7. Le iniziative promosse da qualunque soggetto pubblico o privato, che prevedano l'utilizzo delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area protetta ivi comprese escursioni organizzate a scopo didattico, ricreativo o commerciale, nonché manifestazioni sportive o esibizioni di qualunque genere, devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità di gestione del Parco.

8. Non possono essere eliminate le specie vegetali che crescono lungo i sentieri turistici ed escursionistici, fatti salvi gli interventi necessari per l'ordinaria manutenzione degli stessi. Nel caso si rendesse assolutamente necessario procedere al taglio o all'eliminazione d'alcune essenze vegetali per ragioni di selezione o di sicurezza, tale operazione dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Autorità di gestione del Parco.

9. L'uso di anticrittogamici ed erbicidi di qualsiasi classe e tossicità è vietato nelle Zone A "Riserva Integrale", nelle Zone B "Riserva Generale Orientata" e nonché lungo lo sviluppo del canale dei Samari e del canale Raho, per una distanza non inferiore a metri 150 dai corsi d'acqua. Ulteriori limitazioni potranno essere adottate dal Piano di Settore.

Art. 22 Attività Edilizia

1. Qualsiasi attività edilizia deve essere coerente con le finalità e le caratteristiche dell'Area naturale protetta e non può contrastare con la primaria esigenza di tutela e di conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici. In ogni caso, sono consentite opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del Parco.

2. Nelle aree caratterizzate da boschi, o in fase di rimboschimento ricomprese nella Zona A sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo; nelle aree boscate ricomprese nella zona B sono consentite le infrastrutture di servizio realizzate, autorizzate e gestite dall'Autorità di gestione del Parco.

3. Tutti gli interventi manutentivi o di recupero devono essere orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie storiche, all'eliminazione delle superfetazioni, al mantenimento e ripristino di modalità costruttive e dei materiali della tradizione locale. Per la corretta individuazione della tipologia d'intervento valgono le disposizioni contenute nella "Guida agli interventi" terza parte del presente Regolamento.

4. Le attività di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, possibili solo nelle Zone C e D, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio dell' Area Protetta, e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel Parco regionale.

5. Nella zona D è ammesso inoltre il mutamento di destinazione d'uso degli immobili nel rispetto delle finalità istitutive del Parco;

6. Sono consentite, sugli edifici di proprietà privata, già ad uso agricolo, abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, opere di recupero (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo) anche con mutamento di destinazione d'uso ai fini residenziali e ricettivi. Il mutamento di destinazione d'uso è ammesso solo sugli edifici abbandonati o dismessi dalla attività agricola alla data di approvazione del presente Piano. È vietato su tali edifici qualsiasi ampliamento, nonché la realizzazione di qualsiasi nuovo volume e di locali interrati. Gli interventi di recupero devono essere rivolti alla fedele conservazione delle tipologie costruttive esistenti e dei materiali caratterizzanti l'impianto originario e possono prevedere l'utilizzo di spazi coperti a carattere permanente, quali fienili e porticati, anche con la chiusura di detti

spazi, e la realizzazione di nuovi orizzontamenti (di facile rimozione) con aumento delle superfici utili. Tali interventi di recupero sono subordinati alla stipula di una Convenzione con il Comune e con l'Autorità di gestione del Parco regionale che disciplini le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere e preveda l'impegno al mantenimento ed alla corretta gestione delle aree agricole e boscate.

7. Gli interventi di riqualificazione dell'area del Parco regionale dovranno riferirsi principalmente ai seguenti aspetti:

- 1) demolizione degli eventuali manufatti impropri, temporanei o deturpanti;
- 2) sistemazione delle aree esterne e degli accessi;

Art. 23 Attività agricole

1. Per attività agricole si intendono la coltivazione dei terreni, gli allevamenti zootecnici, le coltivazioni in serra o in ambiente controllato, e potranno essere esercitate su terreni classificati catastalmente come seminativi e pascoli, nel rispetto delle previsioni del'apposito Piano di Settore. Sui terreni boschivi si potrà esercitare il pascolo nel rispetto delle norme di salvaguardia dei boschi e delle foreste.

2. Le attività agricole in ogni caso non possono essere effettuate su terreni con copertura boschiva.

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli sotto il Titolo I del presente Regolamento, nel territorio del Parco regionale, è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità così come indicato nel P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia.

4. Nel territorio del Parco regionale è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica. Nelle zone A "riserva integrale", per una distanza non inferiore a metri 150 dalle rive del canale dei Samari e del canale Raho è fatto divieto assoluto di uso di sostanze erbicide.

Art. 24 Utilizzo dei boschi e dei pascoli

1. Le superfici boscate e i pascoli sono utilizzati secondo le disposizioni di un apposito piano predisposto dall'Autorità di gestione del Parco, di concerto con il Servizio Foreste della Regione Puglia, e gli Enti competenti per territorio, e secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle norme in materia di vincoli forestali e idrogeologici.

2. L'Autorità di gestione del Parco si riserva di chiudere definitivamente o temporaneamente strade e accessi che attraversano le aree boscate e i pascoli, là dove l'ecosistema risulterà particolarmente fragile o comunque bisognoso della massima tutela.

Art. 25 Attività turistiche, della balneazione ed escursionistiche commerciali

1. Le iniziative da attuare nel settore turistico, nelle loro direttrici d'intervento, modalità e tempi d'attuazione, devono essere programmate sulla base delle reali possibilità d'assorbimento dei flussi turistici dell'area protetta e di quella d'influenza socio-economica. Tali iniziative devono essere rapportate alla necessità di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione dei diversi aspetti del patrimonio naturalistico, storico e archeologico dell'area naturale protetta.

2. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli sotto il Titolo 1 del presente Regolamento, le attività turistiche e balneari all'interno del Parco regionale, devono adeguare il proprio impatto ai limiti di carico dell'ambiente, ridurre le emissioni acustiche e luminose, adottare le pratiche più avanzate nella gestione dei rifiuti e della risorsa idrica – quali il compostaggio, il ciclo idrico chiuso e la fitodepurazione, e utilizzare materiali, componenti e tecnologie che riducano i consumi energetici, favorendo l'autoproduzione da fonti rinnovabili.

3. Le attività escursionistiche commerciali e quelle comunque soggette al versamento di una quota di partecipazione sono ben distinte da quelle realizzate in ambito scolastico, da privati cittadini e soggetti associativi privi di lucro, e sono ammesse dietro autorizzazione specifica dell'autorità di gestione, che la rilascia dietro richiesta scritta compatibilmente con le esigenze di tutela degli habitat e delle singole specie, nonché con le esigenze dei propri programmi ed iniziative e con le altre attività consentite nel Parco. Le attività escursionistiche commerciali sono tenute a contribuire economicamente alle attività del Parco, mediante la corresponsione di una quota da parte del soggetto proponente a titolo di contributo per la manutenzione del Parco e delle infrastrutture e per la somministrazione dei suoi servizi.

Art. 26 Attività culturali, ludiche e ricreative e del tempo libero

1. L'Autorità di gestione del Parco promuove l'azione dei Comuni, delle associazioni di tutela ambientale, delle Pro Loco, degli Istituti scolastici e soggetti pubblici e privati più direttamente interessati ad attuare iniziative, anche in forma associata, riguardanti il PARCO REGIONALE. Ogni iniziativa è sempre attuata di concerto con l'Autorità di gestione.

2. Perno dell'organizzazione turistica sono i centri di visita o di documentazione, opportunamente dislocati nel territorio del Parco allo scopo di reperire, produrre, proporre e conservare materiale divulgativo e didattico sui vari aspetti del territorio e

della cultura locale. Tali strutture rappresentano i fondamentali punti di riferimento per le iniziative turistiche, per le esposizioni dell'artigianato, dell'arte, delle tradizioni contadine e per il materiale storico, archeologico, fossile e naturalistico, così da sollecitare il formarsi della conoscenza pubblica dei caratteri salienti del territorio del PARCO REGIONALE. In particolare, i centri di documentazione operano su livelli di maggior dettaglio riguardo ai vari aspetti naturalistici e culturali del Parco; organizzano al loro interno apposite strutture dedicate alla specifica funzione di ricerca, archivio e documentazione dei reperti, botanici, zoologici, culturali; si dotano, infine, del relativo materiale formativo, informativo ed educativo come libri, diapositive e filmati ad uso didattico.

3. L'Autorità di gestione del Parco, previa stipula d'apposite convenzioni con soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore, può elaborare programmi relativi a gite, escursioni e passeggiate, con il preciso intento di instaurare il miglior approccio tra i visitatori e la realtà del territorio del Parco: in modo da diffondere un uso corretto e consapevole delle risorse ambientali.

4. Le attività turistiche, l'escursionismo e il flusso dei visitatori all'interno del PARCO REGIONALE devono ispirarsi ai seguenti criteri, al cui rispetto sono tenuti tutti i soggetti pubblici o privati che operano in quest'ambito:

a) Opportuna segnalazione dei percorsi più significativi e dei circuiti di visita, lungo il loro tracciato;

b) Collocazione lungo i percorsi escursionistici di tabelle illustranti le caratteristiche del luogo, al fine di consentire la visita anche in assenza di guida;

5. A tutela della fauna e degli ecosistemi del parco e ad evitarne il disturbo diretto ed indiretto e la stessa incolumità, è espressamente vietata, nel territorio del Parco, qualsiasi pratica che comporti l'uso di armi vere o simulate, in particolare le attività denominate war games o soft air o altre forme di azioni belliche simulate.

PARTE TERZA: "GUIDA AGLI INTERVENTI"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 Aspetti generali della "Guida agli interventi"

1. Per la corretta individuazione ed esecuzione degli interventi descritti in questa parte del Regolamento definita "Guida agli interventi", nella presente sezione si prescrivono alcune disposizioni comuni per i singoli titoli, relative a:

a) Suolo;

b) Sottosuolo;

c) Acqua;

d) Fauna.

2. Le disposizioni contenute nella presente "Guida agli Interventi" hanno valore prescrittivo in tutto il territorio del Parco regionale ed indicativo nella zona d'influenza socio-economica.

TITOLO II – SUOLO

Art. 28 Permeabilità

1. Al di fuori delle aree urbane, qualsiasi intervento sul suolo dovrà essere realizzato in modo da consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, favorendo l'infiltrazione nel terreno e la ritenzione temporanea delle acque meteoriche. Tali interventi, devono essere progettati allo scopo di minimizzare il fenomeno dell'impermeabilizzazione mediante l'impiego di materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse.
2. In assenza di un intervento teso alla realizzazione di un percorso alternativo di deflusso delle acque, è vietata l'occlusione degli alvei su tutto il reticolo idrografico minore, costituito dai fossi e dalle canalizzazioni ad uso irriguo.
3. Nella realizzazione di opere di sostegno non si deve provocare l'alterazione del regime superficiale delle acque e/o l'aumento dell'infiltrazione.

Art. 29 Discariche e punti di raccolta dei materiali di rifiuto

All'esterno dei centri abitati gli spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, di qualsiasi genere, devono essere opportunamente schermati da fasce filtro realizzate in materiale vegetale, con spessore minimo di un metro. Le specie vegetali da impiantare devono essere selezionate tra quelle dotate d'elevata resistenza ai contesti artificiali e resistenza all'inquinamento atmosferico, tali specie dovranno essere inoltre autoctone e non infestanti.

Art. 30 Specie vegetali arboree ed arbustive

1. Di seguito sono elencate le specie vegetali arboree ed arbustive caratteristiche del territorio del Parco naturale, adatte alla protezione ambientale, quali frangivento interpoderali, corredo stradale e consolidamento dei versanti in quanto storicamente presenti ed in uso. Si tratta di specie vegetali spontanee o consolidate nella tradizione e nell'uso locale:

Pioppo

Pioppo argentato

Eucalipto

Cipresso

Cipresso calvo

Carrubo

Pino da pinoli

2. Per operazioni di ricomposizione e nuovo impianto delle formazioni boschive e per il ripristino di arbusteti e cespuglieti, di siepi, barriere e filari, si farà riferimento ai seguenti elenchi di specie vegetali che, a seguito di rilievi floristici condotti sull'area naturale protetta, risultano particolarmente adatte rispetto ai singoli interventi, anche nel rispetto di quanto indicato nel P.T.T. e nel p.n.c.;

Leccio
Roverella
Quercia spinosa

Olmo campestre

Lentisco
Alaterno
Fillirea
Mirto
Timo
Rosmarino
Erica pugliese

Cisto rosso

Cisto marino

Cisto a foglie di salvia

Ginepro coccolone

Ginepro fenicio

è necessario, inoltre, prevedere in fase progettuale un'attenta analisi floristico - vegetazionale, quale strumento necessario per effettuare una scelta oculata delle specie arboree ed arbustive più adatte alla piantumazione nell'area interessata dall'intervento in riferimento al regolamento vegetazionale.

Art. 31 Materiali e finiture degli edifici

1. Di seguito sono indicati i materiali e le tecniche da utilizzare sui fabbricati e manufatti che si trovano all'interno del Parco regionale.

2. In tutti i fabbricati e manufatti di cui al precedente comma 1, in generale si applica il principio del rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali degli edifici esistenti, delle tipologie di architettura storica senza alterare gli aspetti architettonici storicizzati, privilegiando quelli che rispettino nelle forme, nell'uso dei materiali e nelle tipologie il contesto edilizio tradizionale del luogo.

3. Al fine di definire la tipologia dell'intervento da attuare, il patrimonio edilizio cui si applicano le seguenti disposizioni è suddiviso in:

- Elementi strutturali;
- Elementi formali;
- Elementi di finitura.

4. *Elementi strutturali* - Per elementi strutturali s'intendono le parti portanti dei fabbricati suddivisi in orizzontali, verticali e scale.

a) Strutture orizzontali:

- Le volte di qualsiasi tipo non possono essere demolite. E' ammesso il consolidamento con tecnologie appropriate che non alterino il loro valore spaziale.
- Le parti degradate possono essere rinnovate con le stesse tecniche e materiali.
- In caso d'inconsistenza statica della struttura orizzontale o per imprescindibili esigenze di consolidamento, è ammessa la sostituzione delle strutture originarie con nuove strutture attraverso l'impiego d'idonee tecnologie.
- La struttura in legno delle coperture, ove risulti precaria e fatiscente, se non in vista potrà essere sostituita con struttura di altro genere; quando la struttura è a vista deve mantenere all'esterno le caratteristiche della struttura e dei materiali originari.

b) Strutture verticali:

- Le murature portanti originarie devono essere in ogni caso conservate e se necessario consolidate e/o integrate con le stesse tecniche e materiali.
- In caso di consolidamento e/o integrazione della struttura si devono adottare soluzioni che non compromettano l'integrità tecnologica e formale dei setti murari.
- Al fine di procedere alla riqualificazione del contesto architettonico dei centri e dei fabbricati sparsi nel territorio, le strutture in blocchetti di tufo o simili, quelle miste o i fabbricati con telaio in c.a. non possono essere lasciate a vista, ma devono essere intonacate secondo le indicazioni di cui al comma sulle finiture degli edifici.

c) Scale interne ed esterne:

- nelle scale esterne ed interne si applicano le disposizioni per le strutture orizzontali e verticali; quando la posizione delle scale rappresenta un importante elemento per la lettura tipologica dell'edificio, questa deve essere conservata.

5. *Elementi formali* - Per elementi formali si intendono le parti che incidono sugli aspetti tipologici e strutturali del fabbricato quali: le aperture, i tetti, gli aggetti ecc.

a) Aperture:

- Le aperture esistenti nei prospetti degli edifici (porte e finestre) devono essere integralmente conservate.
- È ammessa la riapertura di vani esistenti, a condizione che tali interventi non alterino il carattere architettonico del prospetto.
- È ammessa la possibilità di modificare le aperture o aprirne di nuove, solo alla condizione che queste siano inserite nel partito architettonico del prospetto e nel

rispetto delle eventuali regolarità di posizione simmetria, di forma e di dimensione; le nuove aperture devono essere della stessa tipologia di quelle esistenti. Non sono ammesse aperture e bucatore di forme diverse dalle rettangolari o quadrate

– In nessun caso sono ammesse vetrate, finestre a nastro o a sviluppo orizzontale; in caso d'interventi di ristrutturazione quelle esistenti dovranno essere adeguate alle norme sopra elencate.

b) Tetti

– Per la copertura dei fabbricati devono essere utilizzate le forme di tetto tradizionali tipiche dell'architettura del luogo, riconducibili alle coperture piane. Sono sempre vietate le coperture a falde.

c) Sporti (balconi, logge, volumi aggiunti e tettoie)

– sono consentite nuove logge, per il rifacimento di quelle esistenti e sono ammessi aggetti oltre il filo della facciata.

– Nel caso di balconi fortemente incongruenti rispetto ai prospetti dell'edificio o quando il balcone si caratterizza per dimensioni eccessive, per tecnologie improprie, per parapetti o ringhiere di forma dissonanti con la tradizione, in caso di interventi di ristrutturazione del fabbricato è prescritta la loro demolizione o l'adeguamento.

– I rifacimenti e le eventuali costruzioni di balconi devono essere eseguite nel rispetto dei prospetti dell'edificio, con ringhiere e parapetti realizzati con forme e materiali della tradizione.

– Nelle operazioni d'intervento edilizio dovranno essere eliminati le superfetazioni, volumi e le aggiunte antiestetiche e incongrue con le caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'edificio.

6. *Elementi di finitura* - Per elementi di finitura s'intendono i rivestimenti, le parti decorative e gli infissi degli edifici.

a) Rivestimenti (intonaco, faccia vista, ecc.)

– Il trattamento ad intonaco civile deve essere realizzato con malta di calce aerea o debolmente bastarda, applicata secondo tradizione, con fratazzo fine o a "pezza". La stilatura dei giunti è prescritta per gli edifici caratterizzati da elementi lapidei o laterizi, decisamente regolari, con apparato murario realizzato con cura. Il riempimento delle connessioni, effettuato con malta di calce, deve assumere regolarità geometrica. La stilatura deve essere lievemente "incassata" rispetto, al filo della muratura.

– Sono vietati gli intonaci di cemento forte e sabbia; gli intonaci plastici; i trattamenti come "graffiati", "bugnati", "cretonati", ecc., quando estranee alla tradizione locale o alla tipologia del fabbricato.

b) Tinteggiature

- Tutte le facciate e le pareti esterne comunque visibili dal suolo pubblico devono essere tinteggiate salvo che siano realizzate o rivestite con materiali che escludono tale tipo di finitura.
- Non sono ammesse tinte a base sintetica o prodotti plastici.
- In assenza di piano del colore, il colore dovrà riferirsi ad una valutazione globale dell'ambiente nel quale è inserito l'edificio e/o al recupero per quanto possibile dell'armonia e comunque dovrà essere caratterizzata da colori tenui (sulla tonalità del beige) ad esclusione del colore rosa e dei colori troppo accesi (giallo, verde, rosso).
- La colorazione della facciata, dovrà tenere in adeguato conto della presenza di cornici o parti architettoniche che dovranno essere evidenziati con il colore bianco.
- In caso d'intervento, gli intonaci e le tinteggiature contrastanti con il paesaggio e l'ambiente circostante, dovranno essere adeguati alle norme di cui ai commi precedenti.

c) Decorazioni (cornici, modanature, stipiti, ringhiere, ecc.)

- Le ringhiere devono essere realizzate con ferro pieno quadro, rettangolare o tondo, con disegno, semplice diritto. Nel caso d'intervento, quelle esistenti, incongrue rispetto al contesto dell'edificio, devono essere sostituite come sopra. Esse potranno essere verniciate di colore bianco e marrone.
- I parapetti a struttura muraria piena, quando rientrano nella tradizione locale, devono essere conservati e non manomessi. Tutti i parapetti in pietra, manomessi o danneggiati con tagli o aggiunte d'elementi non idonei, devono essere ripristinati in muratura piena continua.
- E' vietata la distruzione di edicole, lapidi, fontane, cornici, marcapiani, elementi decorativi in genere, mensole, elementi lapidei significativi per forma, dimensione e particolari incisioni.

d) Manti di copertura (tegole, sporto di gronda, lucernai, pluviali e comignoli)

- Le coperture devono mantenere i caratteri tradizionali, devono essere ripristinati tutti quegli elementi decorativi preesistenti (beccatelli, cornici, ecc.) adottati nella pratica edilizia tradizionale.
- non sono ammessi i manti di copertura realizzati in tegole e/o coppi semplici ed alla romana, con elementi preferibilmente di recupero.
- Sono vietati manti di copertura realizzati con tegole marsigliesi, tegole o coppi in cemento e simili. Nei casi di rifacimento dei manti si procederà alla loro sostituzione. Nel caso di presenza di cornicioni, si prescrive la loro conservazione e restauro, con eventuale integrazione delle lacune presenti.
- Si prescrive l'uso di canali e discendenti in rame, a sezione semicircolare per i canali e circolare per i discendenti. E' fatto divieto di mantenere o realizzare ramificazioni di discendenti con attraversamenti obliqui di facciata.

– Le terminazioni superiori delle canne fumarie, dei condotti di ventilazione e simili, devono essere rivestite in muratura di pietrame o laterizio secondo le tipologie tradizionali.

e) Infissi esterni

– Gli infissi devono essere preferibilmente realizzati in legno o in alluminio anodizzato con finitura di colore bianco.

– I telai delle finestre ed i dispositivi di oscuramento come scuri e persiane saranno infissi direttamente al muro; nel caso di cornici di pietra, si provvederà con opportuni ancoraggi puntiformi eseguiti con punte a rotazione.

– Le porte di ingresso saranno di norma in legno massello. Sono consentite porte con vetrate e cancelli in ferro per le attività commerciali, o per le abitazioni, nei casi in cui la porta rappresenta l'unica fonte di luce. Nelle porte ad arco sono ammessi i sopraluce forniti di grate.

Art. 32 Strade

1. Nei casi d'interventi di manutenzione e ristrutturazione sono di seguito indicati i materiali e le tecniche da utilizzare. Gli interventi potranno riguardare margini della sede stradale, barriere, fondo stradale, sottopassi faunistici e opere d'arte.

2. Margini della sede stradale.

- Negli interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione è vietata la realizzazione di muri controterra o sottoscarpa in cemento armato a faccia vista. Le strutture verticali contro terra dovranno essere rivestite con muratura di pietrame a faccia vista.

- I manufatti esistenti in muratura di pietra, devono essere tutelati; non è, pertanto, possibile la loro sostituzione con nuovi materiali, ma si potrà intervenire solo per il loro restauro.

- Le protezioni in rete metallica poste alla sommità dei muri controterra devono essere mascherate da apposita vegetazione.

3. Barriere.

- Le barriere verdi da porre lungo i tracciati stradali, con il duplice scopo di contenere l'inquinamento acustico e quello derivante dai gas di scarico degli autoveicoli, dovranno essere costituite da fasce sufficientemente dense di vegetazione, realizzate con essenze arbustive locali. La piantumazione dovrà essere eseguita con disposizione a quinconce, su più filari, in funzione dello spazio disponibile.

4. Fondo stradale.

- Gli interventi di sostituzione e rifacimento del manto stradale dovranno prevedere l'uso di conglomerati bituminosi autodrenanti e fonoassorbenti; ciò allo scopo di contenere l'inquinamento acustico e di consentire un migliore assorbimento al suolo delle acque meteoriche.

- All'interno dei boschi, nelle zone A, B e nelle aree di protezione C la pavimentazione stradale dovrà essere in terra battuta, anche stabilizzata con leganti, in acciottolato, cubetti o chianche in pietra locale posate su sabbia. È escluso l'uso di materiali impermeabili che non consentano la penetrazione dell'acqua in profondità.

- Per favorire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche le strade dovranno avere una pendenza laterale minima dell'1-2% ed essere dotate lateralmente d'apposite canalette.

5. Sottopassi faunistici.

- Al fine di garantire la mobilità della fauna selvatica, evitando al massimo l'utilizzo della sede viaria, in corrispondenza degli attraversamenti dei corridoi ecologici d'acqua (canali Samari e Raho) e dei connettori principali e diffusi (fossi, forme e canalizzazioni agricole), dovranno essere creati degli appositi sottopassi faunistici. In molti casi i sottopassi sono già esistenti in quanto coincidono con gli scavalcamenti dei corpi idrici. Si tratta quindi di valorizzarne il ruolo faunistico con modesti interventi di adeguamento.

6. Opere d'arte.

- La realizzazione di opere d'arte (ponti, cavalcavia, muri di sostegno) dovrà sempre prevedere opportune indagini geologiche preliminari, sulla base delle indicazioni della normativa vigente.

- La realizzazione di un'opera d'arte non deve provocare l'alterazione del regime superficiale delle acque e/o l'aumento dell'infiltrazione. Le finiture esterne devono essere conformi all'ambiente circostante, privilegiando il rivestimento con materiali del luogo o tradizionali.

Art. 33 Reti tecnologiche ed energetiche

Valgono i divieti e le prescrizioni di cui agli articoli sotto il Titolo I del presente Regolamento.

Art. 34 Parcheggi ed aree di sosta

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 14 del presente Regolamento, all'interno del Parco regionale e della ZPS:

1. La pavimentazione dei parcheggi stagionali individuati dalla autorità di gestione dovrà essere realizzata senza utilizzo di materiale di riporto, mediante sfalcio stagionale della copertura erbosa e rullatura, cui farà seguito, alla chiusura della stagione estiva di utilizzo e limitatamente per le aree oggetto di pratica agricola, la fresatura del terreno per le successive fasi di produzione.

2. I parcheggi permanenti individuati dall'autorità di gestione avranno di norma fondo in marmette forate autodrenanti, in grado di lasciar crescere l'erba tra gli'interstizi. Le marmette potranno essere in laterizio, conglomerato cementizio o in materiale sintetico ricavato da plastiche riciclate.

3. I parcheggi dovranno essere piantumati nella misura di un filare di alberi per ogni fila di posti auto. Si dovranno utilizzare essenze arboree autoctone, tenendo conto di quanto indicato ai precedenti articoli. In particolare andranno utilizzate le essenze caratterizzanti la tessera paesaggistica di pertinenza, come da piano di gestione triennale

4. I parcheggi dovranno essere separati dall'ambiente circostante e dai percorsi pedonali o ciclabili mediante transenne e cespugli autoctoni.

TITOLO III - SOTTOSUOLO

Art. 35 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Sono considerati sbancamenti, scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti del profilo del suolo, con esclusione di lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione delle aree verdi. In ogni caso, tali opere devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità di gestione del Parco.

2. Qualsiasi intervento di sbancamento, scavo e rinterro dovrà garantire le più idonee condizioni di stabilità del terreno, anche ricorrendo ad opere di rinaturalizzazione mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

3. A monte degli sbancamenti dovranno essere realizzati appositi drenaggi destinati all'abbattimento del carico delle acque meteoriche ed al loro convogliamento nella rete di scolo esistente.

4. Ogni qual volta gli scavi interessano un'area prossima a soggetti arborei o arbustivi, dovrà, essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale.

Tale distanza, misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore a:

- alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3 m;
- alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;
- alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 1,5 m.

5. L'Autorità di gestione del Parco potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia

Art. 36 Reti tecnologiche interrato

1. Sono reti tecnologiche interrato le tubazioni di acquedotti, le reti di distribuzione del gas, le fognature, le linee elettriche e telefoniche interrato, comprese tutte le attrezzature connesse al loro funzionamento e manutenzione.

2. La realizzazione delle reti tecnologiche, di norma, non deve causare variazioni al reticolo superficiale di deflusso delle acque. Nel caso ciò si renda assolutamente necessario per la realizzazione dell'opera, il nuovo andamento del reticolo dovrà comunque garantire l'assenza di ristagni nelle aree d'intervento o in quelle limitrofe.

3. Sui terreni agricoli la profondità degli scavi per la posa delle reti, dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali, né ostacolare le ordinarie operazioni colturali.

TITOLO IV – ACQUA

Art. 37 Corsi d'acqua

1. I canali Samari e Raho, le sorgenti, gli specchi d'acqua interni, le aree umide, e le falde sotterranee costituiscono la rete dei corsi d'acqua del Parco regionale e costituiscono un bene prioritario, molto vulnerabile, della collettività che deve essere protetto da qualsiasi danneggiamento.

2. Nel quadro della vigente normativa l'Autorità di gestione del Parco dovrà elaborare un piano di gestione delle acque superficiali e sotterranee per evitarne l'inquinamento e/o l'eccessivo sfruttamento.

Art. 38 Utilizzo dei corsi d'acqua

1. Nel Parco regionale è fatto divieto captare falde con pozzi di qualsiasi tipo o sorgenti con bottini di accumulo senza le preventive autorizzazioni degli enti preposti ai sensi della legislazione vigente.

Art. 39 Fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto sono le aree situate lungo i corridoi ecologici d'acqua ed i connettori principali (entrambi costituiti dall'alveo naturale del corso d'acqua e dalle due fasce laterali di vegetazione ripariale, che non potranno essere inferiori a ml. 15 ciascuna), aventi per ciascun lato una profondità di ml. 30. Per i Connettori Diffusi, la fascia di rispetto è stabilita in ml. 10. Questa fascia di terreno risente della contiguità con il corpo

idrico defluente e garantisce la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale. Talvolta può essere occupata dalle acque di piena.

2. All'interno della fascia di rispetto sono vietate le seguenti attività:

a) Qualsiasi tipo di edificazione, ad esclusione degli interventi di sistemazione a verde che prevedano la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili privi di alcun tipo di attrezzature;

b) La realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico, ad esclusione delle opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico, energetico e per il trattamento delle acque reflue;

c) I movimenti di terra che alterino il profilo naturale del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale.

Art. 40 Argini e sponde

1. L'eventuale manutenzione e ricostituzione degli argini dei corsi d'acqua (Canale dei Samari e Canale Raho) devono comportare in ogni caso la fruibilità delle sponde. L'eventuale rivestimento degli argini sul lato interno dell'alveo deve essere tale da garantire la ricrescita della vegetazione ripariale spontanea.

2. Negli interventi di consolidamento delle sponde dei corsi d'acqua si dovranno utilizzare esclusivamente i metodi e le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Non sono consentiti inserimenti, di manufatti in cemento armato e muratura. L'uso di opere in muratura o in calcestruzzo rivestito in pietra a faccia vista è ammesso esclusivamente nei casi di attraversamento di nuclei abitati, o nelle immediate vicinanze di abitazioni o

fabbricati, al fine di non recare pregiudizio alla loro stabilità.

3. Gli imbocchi degli eventuali tratti intubati dovranno essere dotati di elementi filtranti, allo scopo di evitare l'intasamento del canale ad opera del materiale detritico.

Art. 41 Regimazione dei corsi d'acqua

1. Gli interventi previsti sugli alvei del corso d'acqua, finalizzato al riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed alla funzionalità della rete di deflusso di superficie, devono adottare le tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.

2. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idraulico - limitatamente alla pulizia del letto del corso d'acqua, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento. I lavori di ripulitura e manutenzione non devono alterare in alcun

modo l'ambiente fluviale uniformandosi a quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento.

TITOLO V – FAUNA

Art. 42 Protezione della fauna

1. La fauna è una componente essenziale del Parco regionale e costituisce l'indicatore biologico naturale più qualificato ed attendibile per valutare la qualità della vita nel territorio; e deve essere considerata una risorsa ambientale da sottoporre a tutela e salvaguardia.

2. L'Autorità di gestione del Parco individua le norme per la protezione della fauna selvatica, e di concerto con l'Amministrazione provinciale, potrà individuare specifiche modalità per la sua tutela. In ogni caso gli obiettivi fondamentali da perseguire dovranno essere:

- a) la prevenzione del degrado quantitativo e qualitativo delle diverse specie di animali terrestri ed acquatiche;
- b) la valorizzazione dell'ambiente naturale mediante la conservazione delle specie faunistiche autoctone o tradizionalmente presenti;
- c) il recupero degli equilibri nelle catene alimentari ed il loro mantenimento.

Art. 43 Gestione del patrimonio faunistico

1. La gestione del patrimonio faunistico ha la finalità della difesa delle specie animali in rapporto ai fattori di disturbo e di degrado degli habitat e degli ecosistemi.
5. A tal fine l'Autorità di gestione del Parco, in collaborazione con la Provincia ed il Corpo Forestale dello Stato, sentito l'ISPRA, ed avvalendosi di specifiche e documentate professionalità, predisponde un regolamento specifico per la gestione del patrimonio faunistico.
6. Sono vietati la reintroduzione o il prelievo faunistico all'interno del Parco se non su iniziativa dell'A.G., solo per precise e documentate ragioni di tutela e mantenimento degli ecosistemi e previa predisposizione di specifici studi di impatto sulle popolazioni e sugli habitat esistenti.
7. L'Autorità di gestione del Parco predisponde specifici Piani di gestione delle specie censite nella Lista rossa IUCN e negli appositi elenchi delle direttive 79/409 e 92/43.

Art. 44 Fauna selvatica

1. E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria in acque interne, è vietata la cattura di esemplari di qualunque specie animale, ed in ogni caso la distruzione di nidi e uova;
2. E' vietata qualsiasi forma di disturbo di qualunque specie animale e di danneggiamento dei rispettivi habitat;
3. E' fatto divieto assoluto di impossessarsi d'animali ritenuti morti;
4. E' vietata a chiunque la somministrazione di cibo o di qualsiasi tipo di mangime alla fauna selvatica, ad eccezione del personale autorizzato a tale scopo dall'Autorità di gestione del Parco;
5. Nessun animale selvatico anche se appartenente alle specie presenti nell'area naturale protetta può essere introdotto liberamente, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità di gestione del Parco;
6. L'Autorità di gestione del Parco può procedere alla cattura d'animali abusivamente introdotti e al loro trasferimento nelle strutture pubbliche d'accoglimento, addebitando le relative spese ai proprietari qualora identificati.

TITOLO VI

Art. 45 Fabbricati e manufatti di interesse storico-culturale

1. Sono fabbricati e manufatti di interesse storico culturale del Parco regionale gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale di cui alla legge 1089 del '39 e le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio del Parco, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale di cui alla legge 24 novembre 2003 n. 378 così come definite dall'art. 1 del Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 ottobre 2005.

2. Tutti gli edifici, di cui al precedente comma 1, isolati o facenti parte di piccoli complessi edilizi, posti fuori dai centri storici o dagli altri aggregati urbani, dovranno essere individuati, censiti e catalogati dal comune nei rispettivi strumenti urbanistici secondo le seguenti tipologie:

- a) Sistema delle masserie, torri e fortificazioni;
- b) Sistema dei casali e manufatti rurali;
- c) Sistema dei fabbricati produttivi, manufatti idraulici, molini e frantoi;
- d) Sistema delle cappelle e chiese rupestri;
- e) Siti e manufatti di interesse archeologico o paleontologico;

3. Fino al loro definitivo censimento si fa riferimento alla mappa del Catasto gregoriano ed a quella catastale d'impianto del N.C.T.

4. Nei manufatti appartenenti alle tipologie sopra indicate, secondo quanto disposto, sono ammessi esclusivamente interventi tesi al restauro, consolidamento e risanamento conservativo. Le modalità d'utilizzo del manufatto non dovranno alterarne la tipologia originale.

5. Riguardo ai manufatti appartenenti al sistema delle masserie e delle casine rurali, è consentito il cambio di destinazione d'uso, esclusivamente nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

6. Gli strumenti attuativi del Comune possono consentire la ricostruzione di antichi manufatti, comunque censiti, purché sia eseguito un preliminare studio dettagliato che ne dimostri l'esistenza storica e la consistenza volumetrica e distributiva.

7. In tutti gli interventi sui manufatti di cui al presente articolo, è fatto obbligo il rispetto della tipologia originale e l'uso dei materiali, tecniche e finiture appartenenti alla tradizione locale. In caso d'interventi su manufatti e fabbricati già sottoposti a pesanti ristrutturazioni, è fatto obbligo il ripristino degli elementi architettonici tradizionali (partiti, materiali, finiture, ecc.).

Art. 46 Misure di salvaguardia

1. Per gli strumenti urbanistici e per tutti i piani attuativi adottati dal Consiglio Comunale del comune di Gallipoli, prima della adozione ed approvazione del Piano del Parco, continuano a valere le disposizioni contenute nello stesso strumento urbanistico.
2. Per gli strumenti urbanistici e per tutti i piani attuativi non adottati, ancorché presentati prima della adozione delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 1902/1952 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori) e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 47 Titoli edilizi precedenti all'adozione del Piano del Parco - Costruzioni iniziate

1. Le concessioni edilizie rilasciate dall'Amministrazione comunale prima dell'adozione del Piano del Parco e delle presenti norme, conservano la loro validità anche se in contrasto con il Piano stesso e le presenti norme, sempreché i lavori autorizzati siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio; decorso tale termine e riscontrato il contrasto eventuale con le norme adottate si verifica la decadenza d'ufficio.
2. Nei casi in cui i titoli edilizi già rilasciati pregiudichino in modo significativo gli assetti del Piano del Parco adottato, l'autorità, sentita la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, potrà provvedere alla sospensione della concessione fino alla approvazione del piano. Dopo tale data egli potrà confermare o revocare lo stesso titolo.
3. Restano efficaci a tutti gli effetti i vincoli di non edificazione e di destinazione d'uso già trascritti, relativamente ad autorizzazioni o permessi di costruire rilasciati precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.
4. Le domande di permesso a costruire presentate anteriormente alla data di prima adozione della presente normativa dovranno essere esaminate in base alle norme vigenti alla data della presentazione della istanza medesima. Per tutte le domande presentate nel periodo compreso tra la prima adozione e l'approvazione definitiva del presente Piano del Parco si applicano le misure di salvaguardia di cui alla Legge 1902/1952.

Art. 48 Misure per lo smaltimento dei rifiuti

1. Il modello ecologico per eccellenza è rappresentato dalla Raccolta Differenziata definita come "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia".
2. In tutte le abitazioni dovrà essere fatta la raccolta differenziata. I proprietari potranno richiedere il kit per il compostaggio. Si tratta di una tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica per effetto della flora microbica naturalmente pre-

sente nell'ambiente. Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti dei rifiuti pericolosi i quali:

- a) Dovranno essere separati dagli altri tipi di rifiuti;
 - b) Essere conferiti negli appositi contenitori; I rifiuti pericolosi non vanno assolutamente abbandonati perché contengono acidi, piombo o altri metalli che sono molto dannosi all'ambiente e alla salute dell'uomo.
3. I rifiuti prodotti dai fruitori a qualsiasi titolo dovranno essere depositati all'interno degli appositi punti di raccolta ubicati all'interno del Parco e in prossimità delle aree di fruizione, separati per tipo.
 4. I rifiuti prodotti dalle attività turistiche e ricettive dovranno essere depositati, separati per tipo, presso gli appositi centri di raccolta ubicati in prossimità della viabilità maggiore, attrezzati con contenitori scarrabili monomateriale.

Art. 49 Misure per la gestione dei reflui

1. Nelle aree sprovviste di un sistema di pubblica fognatura, la gestione dei reflui delle private abitazioni dovrà avvenire mediante l'utilizzo di fosse Imhoff per il trattamento delle acque reflue domestiche o ad esse assimilabili. Sono escluse le immissioni di acque meteoriche.

2. L'ubicazione della fossa Imhoff deve essere esterna ai fabbricati e consentire accesso dall'alto per le ispezioni o estrazione del materiale sedimentato. Essa deve distare almeno 1 m dai muri di fondazione e non meno di 30-50 m, secondo le modalità di smaltimento, da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua potabile. La disposizione planimetrica deve assicurare l'accessibilità ai mezzi.

Art. 50 Misure per la bonifica

1. Le azioni di bonifica nel Parco regionale riguardano interventi relativi al possibile ritrovamento di rifiuti in vere e proprie discariche incontrollate. E' necessario un progetto di bonifica presentato dal responsabile del sito. Il progetto di bonifica dovrà essere articolato in 3 fasi distinte:

- piano della caratterizzazione;
- progettazione preliminare;
- progetto definitivo.

Il piano di caratterizzazione deve prevedere indagini, campagne di monitoraggio delle acque sotterranee e test di qualità ambientale in genere;

Il progetto preliminare deve prevedere la presentazione e la valutazione dei risultati della caratterizzazione, indicando altresì la specifica situazione ambientale e territoriale e definendo in fase preliminare gli interventi e i lavori da realizzare.

Il progetto definitivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo. In tale fase il livello di definizione è tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Gli interventi di bonifica si possono suddividere in base alla necessità o meno di asportare il terreno contaminato:

a) In situ: il suolo contaminato non viene movimentato ed il trattamento viene effettuato sul posto;

b) On site: il suolo contaminato viene rimosso e movimentato e il trattamento viene effettuato sul posto;

c) Off site: il suolo contaminato viene rimosso e movimentato e il trattamento viene effettuato lontano dal sito stesso in impianti appositi.

I trattamenti in situ e on site sono da preferire a quelli off site in quanto si ha un risparmio sul costo del trasporto e si riducono i rischi derivanti dal trasporto.

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI SULLA FRUIZIONE DEL PARCO NATURALE

TITOLO I - NORME E CRITERI DI FRUIZIONE DEL PARCO REGIONALE

Art. 51 Finalità

1. Con il presente Regolamento si vuole disciplinare la modalità di fruizione delle aree comprese all'interno del PARCO REGIONALE, affinché esso sia accessibile e fruito senza alterare le componenti ambientali.

Art. 52 Accesso all'area naturale protetta

1. L'accesso all'area naturale protetta, ad eccezione dell'Isola di S. Andrea, è consentito tutti i giorni, senza limitazione di orario, secondo le disposizioni valide per le singole zone. E' facoltà dell'Autorità di gestione del Parco impedire o limitare temporaneamente l'accesso a zone interessate da interventi di ripristino o conservazione e delimitate con apposita segnaletica.

2. L'accesso alle aree classificate come zone A nel Parco regionale è normato dall'art. 14 punti 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

3. Fatto salvo quanto ai punti precedente, lungo i percorsi definiti e individuati dal Piano del Parco e nei luoghi e negli edifici aperti al pubblico, è permesso l'accesso pedonale tutti i giorni.

4. Al di fuori dei percorsi di cui sopra è vietato l'accesso pedonale, ad esclusione:

- di quanti abbiano il diritto di godere degli immobili presenti all'interno dell'Area Parco;
- di quanti esercitino attività lavorativa in tali immobili;
- dei partecipanti alle visite guidate autorizzate dall'Autorità di gestione del Parco.

Art. 53 Infrastrutture e viabilità

1. Nelle zone classificate A e B la viabilità è limitata alla rete stradale e viaria minore esistente, fatta eccezione per ulteriori tratti stradali eventualmente necessari al perseguimento delle finalità del Parco.

2. I sentieri presenti nelle zone A sono chiusi al traffico motorizzato, fatta eccezione per i mezzi necessari al servizio di sorveglianza ed alle attività economiche consentite.

3. Nelle zone B, C e D è obbligatorio l'interramento delle linee elettriche e telefoniche qualora, a parere dell'Ente del Parco, e a seguito di considerazioni d'ordine paesaggistico o architettonico non consentano un tollerabile inserimento ambientale delle stesse.

Art. 54 Circolazione nel PARCO REGIONALE

1. Unicamente lungo i percorsi definiti ed individuati dal Piano del Parco, sono permessi l'accesso e la circolazione limitatamente ad autoveicoli, cicli e altri mezzi non motorizzati (autorizzati) al solo fine di raggiungere le rispettive proprietà presenti nell'Area protetta.

2. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validità solo per il tragitto necessario a raggiungere le proprietà e per lo specifico mezzo per il quale sono state rilasciate; tali autorizzazioni permangono fino a che sussistono le condizioni di rilascio.

3. Non è prevista autorizzazione:

- per i mezzi di soccorso e di assistenza sanitaria unicamente nei casi di urgenza;
- per i mezzi antincendio e di altri enti civili e militari unicamente nei casi di urgenza.
- per i mezzi di servizio delle pubbliche Amministrazioni addette alla vigilanza, della Amministrazione comunale di Gallipoli e dell'Autorità di gestione del Parco nell'ambito dello svolgimento del loro lavoro.

4. Lungo i percorsi di cui sopra, è fatto divieto a chiunque di raggiungere velocità elevate e ad ogni modo di assumere comportamenti tali da costituire condizioni di pericolo, intralcio o disturbo al traffico pedonale e ciclopeditone.

5. E' vietato l'uso di dispositivi di segnalazione acustica.

6. I disabili, anche se non residenti, hanno diritto di ottenere l'autorizzazione purché su mezzi elettrici di potenza e di dimensioni ridotte.

Art. 55 Norme di comportamento

1. All'interno del Parco Regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo è vietato:

- a) organizzare manifestazioni sportive non autorizzate;

- b) utilizzare all'aperto apparecchi radio a volume elevato o impianti di amplificazione in contrasto con quanto previsto dall'art.14 del presente Regolamento, con esclusione dei mezzi impiegati in servizio di vigilanza e di soccorso;
- c) danneggiare attrezzature e arredi del PARCO REGIONALE;
- d) raccogliere o danneggiare la vegetazione spontanea, nonché quella tecnica e funzionale al parco e di corredo alla viabilità;
- d) effettuare il campeggio libero ed accendere fuochi per qualsiasi scopo o ragione;
- e) condurre cani o altri animali domestici privi di guinzaglio;
- f) abbandonare e disperdere rifiuti di qualunque tipo;
- g) effettuare riprese fotografiche o audiovisive finalizzate all'uso commerciale e più in generale alla realizzazione di prodotti editoriali anche a scopo didattico, senza apposita autorizzazione da parte delle autorità di gestione; sono ammesse riprese fotografiche ed audiovisive finalizzate al solo utilizzo privato.

Art. 56 Raccolta di funghi epigei

La raccolta di funghi epigei è consentita ai proprietari e a coloro che hanno un diritto di godimento sul fondo, con le modalità stabilite dalla legge regionale n.12 del 2003, art.5, comma 1 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 14.

Art. 57 Divieti temporanei di accesso

L'Autorità di gestione del Parco ha facoltà di vietare temporaneamente l'accesso a particolari e limitate zone, seppur tale accesso è a fini silvo colturali, faunistici, agricoli o per motivi di studio o sperimentazione.

Art. 58 Deroghe

Nei casi di necessità relativi al servizio da compiere, l'Autorità di gestione del Parco può derogare alle norme del presente Regolamento

Art. 59 Attività di studio tecnico scientifiche, documentazione e di riprese audio-video

1. Sono considerate attività tecnico scientifiche del PARCO REGIONALE tutte le iniziative che si svolgono all'interno dell'area naturale protetta ai fini didattici, di ricerca, studio e conoscenza dell'ambiente naturale e antropico.
2. Tutte attività tecnico scientifiche che si svilupperanno nel PARCO REGIONALE, devono essere autorizzate dall'Autorità di gestione del Parco che dovrà redigere un apposito regolamento che dovrà definire le tipologie delle attività consentite, le modalità di svolgimento ed i soggetti abilitati.
3. L'Autorità di gestione del Parco può autorizzare:

- attività di studio, di documentazione e di riprese audio o visive non a scopo di lucro
- attività in deroga alle disposizioni previste dal presente Regolamento, a scopi didattici, di studio e di ricerca scientifica. Tali attività, svolte sotto controllo dell'Autorità di gestione del Parco, non devono alterare l'equilibrio naturalistico-ambientale e devono rispettare i tempi e le modalità prestabilite dall'Autorità di gestione del Parco stesso.
- iniziative a scopi commerciali proposte da enti o Società, dopo verifica della conformità delle stesse con programmi di tutela del territorio, e dopo conferimento di eventuali oneri relativi a carico del richiedente.

TITOLO II - NORME E CRITERI PER LA VIGILANZA

Art. 60 Vigilanza

1. All'interno del PARCO REGIONALE svolgono attività di vigilanza tutti i soggetti previsti per legge.
2. I soggetti di cui al precedente comma, devono recapitare tempestivamente all'Autorità di gestione del Parco copia dei verbali di contestazione ed ogni altra notizia concernente la modalità, il luogo, il momento della trasgressione e le generalità del trasgressore; nonché segnalare allo stesso i fenomeni di inquinamento ed i danneggiamenti dell'ecosistema del PARCO REGIONALE eventualmente rilevati.

Art. 61 Sanzioni

1. Eventuali violazioni delle norme del presente regolamento, saranno sanzionate ai sensi dell'art.14 della L.R. n.20/2006.
2. Nel caso di danneggiamenti alle attrezzature e agli arredi del Parco, oltre alla sanzione di cui al comma 1, l'Autorità di gestione del Parco ha facoltà di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.